

OGGETTO: **PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ E TUBERCOLOSI - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2020**

Con la circolare n. 55/2020 sotto riportata l'INPS ha diramato le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per l'erogazione, durante l'anno in corso:

A) delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi in favore dei:

- lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari;
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo per maternità/paternità);
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità);

B) delle seguenti prestazioni:

- maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi;
- assegni di maternità dei Comuni; - assegni di maternità dello Stato;
- congedo parentale di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 151/2000;
- indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap, di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001.

\*\*\*

**INPS - Circolare 20 aprile 2020, n. 55**

**«Retribuzioni di riferimento nell'anno 2020**

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2020, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all'indennità di tubercolosi, laddove, invece, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2020, alla circolare n. 5/2020.

**1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)**

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2020 [1], sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2020, a **48,98** euro (cfr. la circolare n. 9/2020, paragrafo 1).

## **2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)**

La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (messaggio Hermes n. 29676/2007) che, per il 2020, è pari a **43,57** euro (cfr. la circolare n. 9/2020, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).

## **3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)**

Con la circolare n. 96/2019 e relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 5/2020) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all'anno 2019. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 maggio 2019 (cfr. circolare n. 92/2019).

I salari definitivi per l'anno 2020 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2019.

Come comunicato con la citata circolare n. 96/2019, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile, per l'anno 2020, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2019 pari a 58,62 euro (cfr. la circolare n. 91/2019).

## **4) Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)**

Con decreto 11 dicembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. circolare 15/2020, allegato n. 1) ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2020, a favore dei lavoratori in argomento.

Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all'anno 2020 (cfr. circolare n. 15/2020 – allegato n. 2).

**5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)**

Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2020, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 17/2020):

**7,17** euro per le retribuzioni orarie effettive **fino a 8,10** euro;

**8,10** euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori a 8,10** euro e **fino a 9,86** euro;

**9,86** euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori a 9,86** euro;

**5,22** euro per i rapporti di lavoro con orario **superiore a 24 ore settimanali**.

**6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)**

L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

*Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 43,57* euro corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2020 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (cfr. la circolare n. 9/2020 - tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2020 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2019 (articolo 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).

*Artigiani: 48,98* euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2020 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (cfr. la circolare n. 9/2020 - tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2020.

*Commercianti: 48,98* euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2020 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 9/2020 - tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2020.

*Pescatori: 27,21* euro corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2020 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 9/2020, paragrafo 3 - tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2020.

**B) Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2020, per altre prestazioni**

Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell'anno 2020 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l'ammontare dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (cd. assegno di maternità dello Stato) concesso dall'Inps. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs

n. 151/2001 e gli importi massimi per l'anno 2020 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

**1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)**

Per l'anno 2020, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi delle tutele relative alla **maternità/paternità**, al **congedo parentale**, agli **assegni per il nucleo familiare**, alla **degenza ospedaliera** e alla **malattia**, risultano pari a (cfr. la circolare n. 12/2020):

- **25,72%** per i lavoratori liberi professionisti;
- **33,72%** per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- **34,23%** per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2020, applicando l'aliquota suindicata sul minimale di reddito (articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a **15.953,00** euro (cfr. la circolare n. 12/2020).

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

- **341,93** euro per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 25,72%;
- **448,28** euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72%;
- **455,06** euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 34,23%.

Si rappresenta, inoltre, che per l'anno 2020 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a **103.055,00** euro (cfr. la circolare n. 12/2020).

Per gli eventi insorti nel 2020, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia [2] corrisponde a **71.780,10** euro (pari al 70% del massimale 2019, pari a **102.543,00** euro – cfr. la circolare n. 19/2019).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate, per gli eventi sorti a decorrere dal 5 settembre 2019 (cfr. circolare n. 141/2019), applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento, le percentuali:

- dell'8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia,
- del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera,

all'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l'anno di inizio della malattia (decreto 12 gennaio 2001 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) che per il 2020 è pari a **282,34** euro.

**Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)**

Per il 2020, gli importi sono quindi pari a:

- **45,17** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **67,76** euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **90,35** euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

**Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)**

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, per il 2020, gli importi sono pari a:

- **22,59** euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **33,88** euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **45,17** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

**2) Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (cd. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)**

Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia – recante la *“Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità”* (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2020), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a **348,12** euro mensili per complessivi **1.740,60** euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17.416,66 euro.

**3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(cd. Assegno di maternità dello Stato)**

Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell'indice ISTAT per il 2020, l'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151 del 26 marzo 2001), valido per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, è pari, nella misura intera, a **2.143,05** euro (cfr. la circolare n. 9/2020, paragrafo 9) [3]

**4) Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001**

Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2020 - il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2020 è pari a **6.695,91** euro (cfr. la circolare n. 147/2019 - allegato 2, tabella B).

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001[4]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2020 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2020, il valore provvisorio di tale importo risulta pari a **16.739,77** euro (6.695,91 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2020, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

**5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 - Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2020**

Come comunicato con circolare n. 14/2007, l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

Ciò premesso, vengono riportati, per l'anno 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dell'0,5%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

<b>TABELLA 1</b>			
<b>Valori massimi dell'indennità economica</b> (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Anno</b>	<b>Importo complessivo annuo</b>	<b>Importo massimo annuo indennità</b>	<b>Importo massimo giornaliero indennità</b>
2020	48.737,86	36.645,00	100,12

<b>TABELLA 2</b>			
<b>Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile</b> (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Anno</b>	<b>retribuzione figurativa massima annua</b>	<b>retribuzione figurativa massima settimanale</b>	<b>retribuzione figurativa massima giornaliera</b>
2020	36.645,00	704,71	100,12

[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2020, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2020, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2020 (circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).

[2] A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per degenza ospedaliera e per malattia sono corrisposte a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risulti attribuita una mensilità di contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al

massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento (cfr. circolare n. 141/2019).

[3] Si rammenta che per il 2019 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a 2.132,39 euro.

[4] Circolari n. 109/2000, n. 8/2003 e n. 16/2008.»